



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ATTO DI GINEVRA DELL'ACCORDO DELL'AJA CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI, FATTO A GINEVRA IL 2 LUGLIO 1999

Art. 12 (Atto di Ginevra)

Rifiuto

(1) [Diritto al rifiuto] L'ufficio di una Parte contraente designata puo' rifiutare in parte o del tutto gli effetti della registrazione internazionale sul territorio di detta Parte contraente qualora le condizioni per la concessione della protezione ai sensi della legislazione di tale Parte contraente non siano soddisfatte relativamente ad uno, ad alcuni o alla totalita' dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale; tuttavia, nessun ufficio puo' rifiutare, in parte o del tutto, gli effetti di una registrazione internazionale adducendo a motivo che la domanda internazionale non ottempera, per quanto attiene alla forma o al contenuto, ai sensi della legislazione della Parte contraente interessata, alle prescrizioni previste nel presente Atto o nel Regolamento o a prescrizioni supplementari o differenti. (2) [Notifica di rifiuto] a) Il rifiuto degli effetti di una registrazione internazionale e' comunicato, entro il termine prescritto, dall'ufficio all'Ufficio internazionale con una notifica di rifiuto.

b) Ogni notifica di rifiuto indica tutti i motivi sui quali si fonda il rifiuto. (3)

[Trasmissione della notifica di rifiuto; mezzi di ricorso] a) L'Ufficio internazionale trasmette al titolare senza indugio una copia della notifica di rifiuto.

b) Il titolare dispone degli stessi mezzi di ricorso previsti nel caso in cui il disegno o modello industriale oggetto della registrazione internazionale sia stato oggetto di una domanda di protezione ai sensi del diritto applicabile all'ufficio che ha notificato il rifiuto. Tali mezzi consistono almeno nella possibilita' di una revisione o di un riesame del rifiuto o di un ricorso contro tale rifiuto. (4) [Ritiro del rifiuto] Ogni rifiuto puo' essere ritirato in qualsiasi momento, in parte o del tutto, dall'ufficio che lo ha notificato.

Versione in vigore dal 13 ottobre 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999

Estremi	Legge 22 settembre 2023, n. 141
Partizione	Atto di Ginevra
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-141-2023/atto-di-ginevra-art-12>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it